

FNC – INV-LIQ

“FONDO NUOVO CREDITO - SEZIONE “INVESTIMENTI E LIQUIDITA” PER LE IMPRESE

- 1) Tra le premialità sono citate le operazioni di Consolidamento e rifinanziamento di prestiti preesistenti per le sole imprese del comparto MODA per specifici codici Ateco. Considerando che al 4.6 regime di aiuto e cumulabilità è specificato che a) il prestito garantito non deve essere utilizzato per rimborsarne uno non garantito e che b) il prestito non deve essere prestato ex post su un'obbligazione esistente tra l'intermediario e il destinatario finale del vantaggio economico, si chiede se le eventuali operazioni di consolidamento/rifinanziamento si collocano nella fascia liquidità? Per il punto a), ci si riferisce a finanziamenti garantiti o non dal Fondo Centrale o dal confidi?

Al fine di beneficiare della premialità collegata al Consolidamento e rifinanziamento di prestiti preesistenti per le sole imprese del comparto MODA, il progetto deve rispettare i criteri di ammissibilità della fascia INVESTIMENTI e l'importo del consolidamento/rifinanziamento deve rientrare nella quota massima ammissibile di liquidità prevista per la fascia INVESTIMENTI (max 30%).

Per il punto a) ci si riferisce a un prestito privo di una qualsiasi garanzia/riassicurazione pubblica.

- 2) Nel Regolamento, tra i Soggetti beneficiari, quando si parla di Lavoratori autonomi, si intende solo i professionisti, mai soggetti al Registro Imprese, o anche gli imprenditori individuali non ancora iscritti ma obbligati per legge a farlo?

Alla data di presentazione della domanda, la ditta artigiana, nello specifico OTTICO, ha solo la partita Iva in quanto verrà iscritta come ATTIVA alla CCIAA a seguito del rogito notarile di acquisto di azienda a fine ottobre (comprerà un negozio per cessione di ramo di azienda).

Si intendono i professionisti e lavoratori autonomi senza obbligo di iscrizione al Registro imprese.

In data 30/09/2025 la mia cliente aprirà la partita Iva come lavoratore autonomo con il codice attività 86.99.09 (GRUPPO R PLAFOND 2) in quanto ORTOTTISTA e presenterà la domanda il 01/10/2025 come soggetto attivo per chiedere € 100.000 tra investimenti (€ 80.000) e liquidità (€ 20.000) perché in data 29/10/2025

acquisterà per cessione di azienda un negozio di ottica e quindi l'attività primaria sarà quella di ARTIGIANO (MICROIMPRESA) con commercio al minuto di prodotti visivi CODICE ATTIVITA' 47.74.01 (GRUPPO G PLAFOND1) e quella di ORTOTTISTA diventerà attività secondaria.

1. E' possibile finanziare questa operazione presentata come LAVORATORE AUTONOMO ma per un investimento che lo renderà ARTIGIANO?
2. Si tiene conto del PLAFOND 2 come lavoratore autonomo GRUPPO R alla data della domanda (€ 160.000) o del PLAFOND 1 come ARTIGIANO al momento dell'investimento (€ 80.000) ?”

È necessario considerare la finalità intrinseca del progetto, pertanto l'impresa può presentare la domanda come lavoratore autonomo ma a valere sul plafond 1.

- 3) All'articolo 4.1 è previsto che l'importo del finanziamento bancario debba essere pari alla differenza tra il progetto da realizzare e il contributo in conto investimenti a fondo perduto.

Il file di calcolo dell'ESL (Allegato 2) prevede che il campo “Importo Finanziamento non è modificabile; pertanto, si chiede se il finanziamento debba essere pari alla differenza o al massimo pari a suddetta differenza.

Il finanziamento deve essere pari a tale differenza; nel caso in cui la Banca deliberasse un importo di prestito inferiore, occorrerà rimodulare l'importo del progetto presentabile ai fini dell'agevolazione, in modo tale che la suddetta relazione, tra prestito sottostante e contributo a fondo perduto, sia preservata.

- 4) L'articolo 4.1 del Regolamento agevola sia i finanziamenti agevolati che i leasing agevolati (garantiti dal Confidi); io chiederei se tra la quota imputabile al capitale circolante, possano rientrare i canoni di leasing pagati negli ultimi sei mesi e se nella quota imputabile all'investimento, possa rientrare l'importo del riscatto del bene. La data di stipula del contratto di leasing è un elemento da considerare ai fini dell'ammissibilità dell'operazione descritta sopra?

In considerazione del termine massimo di rendicontazione delle spese e della certezza della realizzazione dell'investimento, il beneficiario locatario deve esercitare anticipatamente entro il termine massimo di rendicontazione (anche al momento della stipula del contratto), l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

La data di stipula del contratto consente di determinare il rispetto del termine massimo di retroattività consentita dal regolamento in termini di spesa.

- 5) L'IVA connessa all'investimento può essere considerata come quota di capitale circolante all'interno del progetto?

Sì, l'IVA, se considerata, deve rientrare nella quota ammissibile di capitale circolante.

- 6) Chi invia la PEC in fase di prenotazione? Quali documenti vanno allegati alla PEC?

L'art 7 del Regolamento stabilisce che sono i Confidi I grado convenzionati a trasmettere all'indirizzo PEC del Soggetto gestore ciascuna domanda, con allegato "solo" l'Allegato 1-Domanda di Agevolazione contenente il Programma di Investimento e piano aziendale.

Resta valido quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, che prevede che occorre allegare l'ulteriore documentazione a sostegno del progetto al fine della valutazione da parte del Confidi I grado in fase istruttoria.

Non è necessario inviare fatture e/o preventivi al Soggetto Gestore in fase di prenotazione risorse, salvo eventuale richiesta di integrazioni.

- 7) Si chiede se l'installazione di un impianto fotovoltaico possa considerarsi investimento ammissibile ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento.

Tale investimento risulta ammissibile solo se destinato all'autoconsumo dell'impresa, in quanto in alternativa si configurerebbe come un investimento finalizzato alla "produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che, appartenendo alla sezione D della classificazione ATECO 2025, non sarebbe compresa tra quelle ammissibili riportate nell'allegato C al Decreto IACR n. 414/2025.

- 8) In particolare, si ipotizza il caso di un richiedente che nella compilazione del modello di domanda ha sbagliato l'indicazione del Plafond di riferimento per un errore materiale. In base all'articolo 7 del Regolamento della misura, si ritengono ammissibili le domande pervenute anche oltre la soglia del 15% della dotazione iniziale di entrambi i Plafond. Si chiede se si possa considerare ammissibile anche la domanda che, per un errore materiale, è stata censita nel Plafond non di competenza e possa essere considerata nel Plafond corretto.

Al fine di preservare la parità di trattamento tra tutti i potenziali destinatari finali dell'intervento, si ritiene che tale domanda non possa essere accolta in quanto

destinata a uno specifico plafond, per il quale il settore di attività non risulta ammissibile

- 9) Il secondo quesito riguarda la rendicontazione delle spese sostenute. In particolare, l'articolo 3 del Regolamento ammette spese non antecedenti a 6 mesi dalla data di richiesta. Si chiede come rendicontare queste spese, in quanto non è possibile inserire a posteriori il CUP di riferimento, è possibile rendicontare queste fatture con un atto notorio?

È possibile sanare tramite l'autofatturazione.

- 10) Infine, si chiede se un'impresa può presentare domanda di finanziamento agevolato a valere sul bando Fnc -Inv-Liq, in relazione alla realizzazione di un progetto di investimento che comporterà al suo termine, la realizzazione di una nuova sede e l'inserimento di un codice Ateco aggiuntivo e diverso rispetto al codice primario attualmente presente in visura visto che l'attività svolta nella nuova sede è diversa rispetto a quella svolta nell'attuale sede legale. Entrambi i codici ATECO risultano ammissibili e rientranti nel medesimo Plafond. Nella domanda di agevolazione è stata correttamente indicata l'apertura della sede ma il regolamento non dà specifiche sul codice ateco.

Si ritiene che la finalità del progetto costituisca elemento essenziale ai fini della domanda; pertanto, tale impresa, poiché la propria domanda rispetta i requisiti di ammissibilità, può presentare domanda a FNC-INV-LIQ.